

Studio Pierluigi Scibetta

Commercialisti – Revisori legali



Dott. Pierluigi Scibetta (1)
Dott. Giovanni Lanzillotta (1)
Dott. Luca Ricciardo (1)
Dott. Ludovica Scibetta
Dott. Maria Beatrice Scibetta
Rag. Lorena Nicoletti
Ass. Patrizia Fiorentini
(1) Dottore Commercialista – Revisore Contabile

Piazza Giuseppe Mazzini n° 27
00195 - Roma
Tel. +39 06/37350780 -06/37350781
Fax +39 – 06/37.22.864
Email: info@studioscibetta.com
Pec : Studioscibetta@legalmail.it
www.studioscibetta.com

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Utilizzo in compensazione del credito d'imposta per consulenza su quotazione PMI

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che **l'art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017 ha previsto**, a favore delle piccole e medie imprese **che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato** o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il **riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti allo scopo**. Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 18.6.2018 n. 139, sono state definite **le disposizioni attuative del credito d'imposta** in esame. Con riferimento alla determinazione del credito d'imposta, **sono ammissibili i costi direttamente connessi allo svolgimento delle attività elencate nell'art. 4 del DM** prestate da consulenti esterni (persone fisiche e giuridiche) **come servizi non continuativi o periodici** e al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità. **Tali spese possono consistere in un importo** previamente pattuito **in misura fissa oppure parzialmente proporzionato al successo dell'operazione di quotazione**. Sono, invece, **escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria**. Il credito d'imposta in esame: i) spetta **solo nel caso di ottenimento dell'ammissione alla quotazione**; ii) **è pari al 50% dei costi di consulenza sostenuti entro il 31.12.2020**; iii) è riconosciuto, comunque, **per un massimo di 500.000 euro**; iv) è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** mediante il modello F24, a decorrere **dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata ottenuta la quotazione**. Con la R.M. 21.5.2019 n. 52/E, è **stato istituito il codice**

tributo "6901" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi. Ai fini della compilazione del modello F24: i) il **suddetto codice tributo "6901" deve essere esposto nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati"); ii) il **campo "anno di riferimento" è valorizzato con l'anno di sostenimento del costo per le spese di consulenza da parte delle PMI** (formato "AAAA").

Premessa

L'art. 1 co. 89-92 della L. 205/2017 ha previsto, **a favore delle piccole e medie imprese che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, il **riconoscimento di un credito d'imposta pari al 50% dei costi di consulenza** sostenuti allo scopo.

Osserva

Per la nozione di PMI occorre fare riferimento alla raccomandazione 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE, in base alla quale si definisce:

- **"microimpresa"** un'impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- **"piccola impresa"** un'impresa che occupa meno di 50 persone e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro;
- **"media impresa"** un'impresa che occupa meno di 250 persone e realizza un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro.

Con il DM 23.4.2018, pubblicato sulla G.U. 18.6.2018 n. 139, sono state definite **le disposizioni attuative del credito d'imposta** in esame.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell'agevolazione **le piccole e medie imprese** (PMI), come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, **che**:

- ✓ siano costituite e regolarmente **iscritte al registro delle imprese** alla data di presentazione della domanda;

- ✓ operino nei **settori economici rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento di esenzione** (regolamento UE n. 651/2014), compreso quello della produzione primaria di prodotti agricoli;
- ✓ **sostengano dall'1.1.2018 costi di consulenza allo scopo di ottenere, entro il 31.12.2020, l'ammissione alla quotazione** in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- ✓ presentino **domanda di ammissione alla quotazione successivamente all'1.1.2018**;
- ✓ **ottengano l'ammissione alla quotazione** con delibera adottata dal gestore del mercato entro la data del 31.12.2020;
- ✓ **non rientrino tra le imprese che hanno ricevuto** e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, **gli aiuti individuati quali illegali** e incompatibili dalla Commissione europea;
- ✓ siano **in regola con la restituzione di somme** dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico;
- ✓ non si trovino in condizioni **tali da risultare come "impresa in difficoltà"** in base alla disciplina comunitaria (regolamento UE n. 651/2014).

Attività di consulenza

Sono ammissibili al credito d'imposta i **costi relativi alle seguenti attività di consulenza**:

- **attività sostenute in vista dell'inizio del processo di quotazione e ad esso finalizzate**, quali, tra gli altri:
 - ✓ l'implementazione e l'adeguamento del **sistema di controllo di gestione**;
 - ✓ l'assistenza dell'impresa nella **redazione del piano industriale**;
 - ✓ il supporto all'impresa in **tutte le fasi del percorso funzionale alla quotazione** nel mercato di riferimento;
- **attività fornite durante la fase di ammissione alla quotazione** e finalizzate ad attestare l'idoneità della società all'ammissione medesima e alla successiva permanenza sul mercato;
- **attività necessarie per collocare** presso gli investitori **le azioni oggetto di quotazione**;
- attività finalizzate a supportare **la società emittente nella revisione delle informazioni finanziarie storiche** o prospettiche e nella conseguente preparazione di un report (due diligence finanziaria inclusa);
- **attività di assistenza della società emittente** nella redazione del documento di ammissione e del prospetto o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati o per la produzione di ricerche;
- attività riguardanti **le questioni legali, fiscali e contrattualistiche strettamente inerenti alla procedura di quotazione**, quali, tra gli altri:
 - ✓ le attività relative alla **definizione dell'offerta**;

- ✓ la disamina del **prospetto informativo** o documento di ammissione o dei documenti utilizzati per il collocamento presso investitori qualificati;
- ✓ la **due diligence legale** o fiscale e gli aspetti legati al governo dell'impresa;
- **attività di comunicazione** necessarie a offrire la massima visibilità della società, a divulgare l'investment case, tramite interviste, comunicati stampa, eventi e presentazioni alla comunità finanziaria.

Osserva

Sono escluse le spese sopra elencate qualora relative ad attività di consulenza **prestate da soggetti giuridici collegati** all'impresa beneficiaria ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003

Costi di consulenza agevolabili

Sono ammissibili all'agevolazione **i costi direttamente connessi allo svolgimento delle suddette attività:**

- **prestate da consulenti esterni** (persone fisiche e giuridiche);
- come **servizi non continuativi o periodici**;
- **al di fuori dei costi di esercizio ordinari dell'impresa** connessi ad attività regolari, quali la consulenza fiscale, la consulenza legale o la pubblicità.

Osserva

Tali spese possono consistere in un importo previamente pattuito in misura fissa oppure parzialmente proporzionata al successo dell'operazione di quotazione. Sono, invece, escluse le spese relative ad attività di consulenza prestate da soggetti giuridici collegati all'impresa beneficiaria.

L'effettivo sostenimento dei costi e l'ammissibilità degli stessi **deve risultare da apposita attestazione rilasciata:**

- dal **presidente del collegio sindacale**;
- oppure da un **revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali**;
- oppure da un **professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti** e degli esperti contabili.

Misura dell'agevolazione

Il credito d'imposta **può essere riconosciuto:**

- ✓ nella misura massima **del 50% dei costi complessivamente sostenuti dall'1.1.2018** fino alla data in cui si ottiene la quotazione e, comunque, **entro il 31.12.2020**;
- ✓ fino a un **importo massimo di 500.000,00 euro**.

La procedura per l'ottenimento dell'agevolazione

I soggetti interessati all'ottenimento del credito d'imposta devono inoltrare un'apposita istanza al Ministero dello sviluppo economico:

- ➔ formulata **secondo lo schema approvato dal DM 23.4.2018 in esame**, unitamente alla prevista documentazione da allegare;

Osserva

L'istanza contiene:

- ✓ gli elementi identificativi della PMI, ivi compreso il codice fiscale;
- ✓ l'ammontare dei costi agevolabili complessivamente sostenuti a decorrere dal 1° gennaio 2018 per l'ammissione alla quotazione, nonché l'attestazione rilasciata dal presidente del collegio sindacale oppure da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali oppure da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- ✓ la **delibera di avvenuta ammissione alla quotazione adottata dal soggetto gestore** del mercato regolamentato o del sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo;
- ✓ **l'ammontare del credito d'imposta richiesto**;
- ✓ la dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con l'indicazione dei codici fiscali di tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia di cui all'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

- ➔ **in via telematica**, all'indirizzo PEC dgpipmi.div05@pec.mise.gov.it ;
- ➔ nel periodo **compreso tra il 1° ottobre dell'anno in cui è stata ottenuta la quotazione e il 31 marzo dell'anno successivo**.

Osserva

Entro i successivi trenta giorni dal termine ultimo previsto per l'invio delle istanze, **la Direzione Generale per la politica industriale**, la competitività e le PMI del Ministero dello sviluppo economico, previa verifica dei requisiti previsti nonché della documentazione richiesta, sulla base del rapporto tra l'ammontare delle risorse stanziato per ciascun anno e l'ammontare complessivo dei crediti richiesti:

- ➔ **determina la percentuale massima del credito d'imposta**;
- ➔ **comunica alle PMI il riconoscimento del credito d'imposta**, con l'importo effettivamente

spettante, ovvero il diniego dell'agevolazione.

Utilizzo del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame **è utilizzabile**:

- a decorrere dal **decimo giorno lavorativo del mese successivo a quello in cui è stata comunicata la sua concessione**;
- **esclusivamente in compensazione nel modello F24**, ai sensi dell'art. 17 del DLgs. 241/97, da presentare attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline), pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Con la recente R.M. 21.5.2019 n. 52, è stato istituito il **codice tributo "6901"** denominato "*Credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI - articolo 1, comma 89, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - D.M. 23 aprile 2018*" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta di cui trattasi.

Osserva

Ai fini della compilazione del modello F24:

- il suddetto codice tributo "6901" **deve essere esposto nella sezione "Erario"**, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati" (ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna "importi a debito versati");
- il campo "anno di riferimento" è valorizzato **con l'anno di sostenimento del costo** per le spese di consulenza da parte delle PMI (formato "AAAA").

Il credito d'imposta **non è soggetto** al:

- ✓ **limite annuale di utilizzazione dei crediti d'imposta da quadro RU**, pari a 250.000,00 euro (art. 1 co. 53 della L. 244/2007);
- ✓ **limite generale annuale di compensazione nel modello F24**, pari a 700.000,00 euro (art. 34 della L. 388/2000)

Osserva

Il credito d'imposta in esame:

- **non concorre alla formazione del reddito**, né della base imponibile IRAP;
- **non rileva ai fini della determinazione del pro rata di deducibilità degli interessi passivi** e delle spese generali, di cui agli artt. 61 e 109 co. 5 del TUIR;
- deve essere **indicato nella dichiarazione dei redditi** relativa al periodo d'imposta in cui è

stato comunicato il suo riconoscimento e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

È prevista la **revoca del credito d'imposta** qualora:

- venga accertata **l'insussistenza di uno dei requisiti previsti**;
- la documentazione **richiesta contenga elementi non veritieri**.

Osserva

A seguito della revoca il Ministero dello sviluppo economico provvede al recupero del credito d'imposta, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, fatte salve le eventuali conseguenze di legge civile, penale ed amministrativa

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti